

info attive

Da: DGUE, Segreteria <dgue.segreteria@esteri.it>
Inviato: venerdì 15 ottobre 2021 20:14
A: info attive
Oggetto: I: Proposta di Regolamento COM(2021)579
Allegati: 528 Relazione Regolamento SPG_1 10 21_MSF 1410.docx

Priorità: Alta

In allegato come richiesto.
Cordiali saluti
DGUE Segreteria

Da: DGUE, Segreteria
Inviato: mercoledì 29 settembre 2021 18:04
A: DGUE, Ufficio 9; Bianconi Luca
Oggetto: I: Proposta di Regolamento COM(2021)579

Da: info attive <infoattive@governo.it>
Inviato: mercoledì 29 settembre 2021 15:29
A: DGUE, Segreteria <dgue.segreteria@esteri.it>
Cc: DGUE, Segreteria <dgue.segreteria@esteri.it>; legislativo.finanze@mef.gov.it; legislativo@mef.gov.it; nucleovalutazioneattive@mise.gov.it; stefano.varone@mise.gov.it; daniela.landi@mise.gov.it; paolo.casalino@mise.gov.it; massimiliano.bruno@mise.gov.it; nucleovalutazione.attive@minambiente.it; ufficiolegislativo.segreteria@mite.gov.it; nucleoagricoltura@politicheagricole.it; p.tucciarone@politicheagricole.it; segreteriaticapodip <segreteriaticapodip@politicheeuropee.it>; Segreteria ufficio politiche europee <Segreteria.ufficiopoliticheeuropee@governo.it>; Segreteria Ciae <segreteriaciae@governo.it>; Mercato interno DPE <MercatointernoDPE@governo.it>; Coordinamento Aiuti di Stato <coordinamentoaiutidistato@governo.it>; Petralia Daria Provvidenza <D.Petralia@governo.it>; RPUE IT - Parlamento Europeo <rpue.pe@esteri.it>

Oggetto: Proposta di Regolamento COM(2021)579
Si trasmette la nota di questo Dipartimento prot. 9101 del 29/09/2021 di richiesta, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, della relazione accompagnata dalla tabella di corrispondenza, prevista da DPCM del 17 marzo 2015, in merito al progetto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

Cordiali saluti



**DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE

LARGO CHIGI, 19

00187 - ROMA

infoattive@governo.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

- **Codice della proposta:** COM(2021) 579 del 22/09/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0297(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale

Premessa: finalità e contesto

- Dal 1971 l'UE accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), che fa parte della politica commerciale comune dell'Unione. Il sistema di preferenze generalizzate è costituito da tre regimi:
 - **SPG ordinario:** per i paesi a reddito basso e medio-basso, prevede la riduzione o la completa eliminazione dei dazi doganali su due terzi delle linee tariffarie dell'UE;
 - **SPG+:** il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, che elimina i dazi per i prodotti contemplati sostanzialmente dalle stesse linee tariffarie del regime SPG ordinario ed è concesso ai paesi vulnerabili a reddito basso e medio basso che hanno attuato 27 convenzioni internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori, nonché di protezione dell'ambiente e di buon governo;
 - **"Tutto tranne le armi" (Everything But Arms, EBA):** il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che garantisce l'accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'UE per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi e delle munizioni

Attualmente il SPG è disciplinato dal Regolamento 978/2012, che sarà applicato fino al 31 dicembre 2023, con conseguente cessazione dei regimi SPG ordinario e SPG+ dal 1° gennaio 2024.

Atti esecutivi (Implementing acts): 2019/249 (in vigore); 2019/67 (in vigore); 2016/330 (non più in vigore); 2014/1354 (non più in vigore); 2013/954 (in vigore); 2012/1213 (non più in vigore).

Decisione esecutiva dell'11 febbraio 2019, in vigore.

Atti Delegati (Commission Delegated Regulation): 2021/576; 2021/514; 2020/550; 2020/128; 2020/129; 2018/116; 2018/148; 2017/836; 2017/217; 2016/79; 2015/1978; 2015/1979; 2015/602; 2014/1386; 2014/1016; 2014/1015; 2014/182; 2014/1; 2013/1421;

2013/1083; 2013/154; 2013/155 – tutti in vigore.

La Commissione Europea propone quindi un nuovo Regolamento per il SPG;

Finalità: con il Regolamento SPG rivisto, l'Unione si pone come obiettivo fondamentale quello di confermare gli elementi essenziali del Regolamento attuale, in particolare l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi beneficiari, continuando a salvaguardare anche gli interessi dell'UE.

Elementi qualificanti ed innovativi: facilitare l'accesso al regime SPG+ per il numero crescente di paesi meno sviluppati che sono esclusi dal regime EBA; adattare le soglie di graduazione dei prodotti, al fine di concentrare maggiormente le preferenze sui paesi e sui prodotti meno competitivi; tener conto delle nuove priorità dell'Unione, come quelle su cui si fonda il Green Deal europeo, estendendo la condizionalità negativa anche alle convenzioni relative all'ambiente; aggiornare l'elenco delle convenzioni internazionali in modo mirato e gestibile, senza compromettere il processo di monitoraggio; rendere più rapida la procedura di revoca delle preferenze in casi urgenti; migliorare il monitoraggio e l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'SPG+, ad esempio tramite una maggiore trasparenza e partecipazione dei portatori di interessi, anche attraverso il nuovo sportello unico per la presentazione di denunce per segnalare violazioni degli impegni.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione
- La base giuridica per il nuovo regolamento SPG è costituita dall'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che definisce la politica commerciale comune.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La politica commerciale comune è inclusa nell'articolo 3 TFUE tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- Il principio di proporzionalità è soddisfatto, in quanto la proposta contiene solo lievi adeguamenti in termini di efficacia ed efficienza.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- Il Regolamento SPG è l'unica azione appropriata che l'Unione può intraprendere per stabilire un accesso al mercato unilaterale, non reciproco e preferenziale per i paesi in via di sviluppo.

- Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, che accompagna la proposta per il nuovo Regolamento, è possibile distinguere cinque poli tematici del nuovo Regolamento SPG: **1. regimi SPG e paesi beneficiari** la valutazione d'impatto prende in esame le opzioni di modificare la struttura dell'SPG, costituita da tre regimi, e i paesi coperti dal sistema. Dall'analisi non è emerso alcun valido motivo per modificare l'attuale struttura o i paesi coperti dall'SPG, in quanto il sistema è già concentrato sui paesi più bisognosi e i tre regimi permettono di rispondere alle diverse esigenze di sviluppo dei beneficiari; **2. prodotti contemplati e meccanismo di graduazione dei prodotti:** secondo l'analisi socioeconomica l'attuale definizione del meccanismo di graduazione potrebbe essere mantenuta e continuare ad essere applicata solo per l'SPG ordinario. L'analisi non ha evidenziato un impatto economico e sociale rilevante in caso di applicazione del meccanismo di graduazione dei prodotti anche ai beneficiari dell'SPG+ o dell'EBA o di inserimento di nuovi settori o prodotti tra i prodotti contemplati. Pertanto, nella proposta viene mantenuta la graduazione dei prodotti solo per il regime SPG ordinario. Si mantiene l'attuale metodo di graduazione per sezioni e si abbassano le soglie di graduazione dei prodotti di 10 punti percentuale. Da parte italiana si sarebbe preferita una graduazione a tutti i Paesi, anche per favorire ulteriormente la diversificazione della struttura del loro export; **3. condizioni per ottenere/mantenere le preferenze tariffarie:** la valutazione d'impatto è giunta alla conclusione di estendere la condizionalità negativa, ovvero le disposizioni di revoca di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a, dell'attuale regolamento UE n. 978/2012 anche alle convenzioni relative all'ambiente e al buon governo, estensione prevista dalla nuova proposta; **4. trasparenza nell'attuazione dell'SPG** la valutazione d'impatto ha esaminato le opzioni relative al miglioramento del processo di monitoraggio e del coinvolgimento della società civile e all'adeguamento del ciclo di monitoraggio dell'SPG+. Pertanto la Commissione ha proposto di pubblicare linee guida sul processo di monitoraggio, sviluppate attraverso la prassi amministrativa, sugli attori coinvolti e sulle opportunità di coinvolgimento della società civile. Nella proposta legislativa è ulteriormente precisata l'ampia inclusione di diverse fonti di informazione ai fini del monitoraggio dell'SPG+ e si suggerisce di portare la durata del ciclo di monitoraggio da due a tre anni; **5. misure di salvaguardia** :è stato proposto di procedere solo ad alcuni adeguamenti e miglioramenti tecnici, ovvero basare il calcolo degli aumenti delle importazioni a livello di sezioni SPG sul valore delle importazioni e non sui volumi e di allineare le soglie di salvaguardia automatica e di graduazione dei prodotti affinché siano complementari. Con riferimento alle misure di salvaguardia non è stata considerata la richiesta di semplificare la procedura della salvaguardia generale dell'art. 22 e seguenti, anche chiarendo l'applicazione della determinazione del danno al danno subito dai produttori agricoli, né è stata prevista l'estensione delle salvaguardie automatiche a tutti i Paesi, inclusi gli EBA, e a ulteriori prodotti.
- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto sosteniamo gli sforzi per l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi beneficiari, e rafforzare il monitoraggio e

l'applicazione degli impegni dei paesi beneficiari in relazione agli obblighi relativi alle convenzioni in materia ambientale, climatica e sociale, così come ai diritti umani e al buon governo nel quadro del regime, ma si ritengono necessarie delle modifiche al fine di rendere più efficaci le misure di salvaguardia a protezione degli interessi dei produttori europei.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi nel complesso conformi all'interesse nazionale, ma si ritiene tuttavia necessario rafforzare l'elemento delle misure di salvaguardia, nel corso del negoziato e della relativa procedura legislativa. Tra gli obiettivi generali della proposta c'è infatti quello di garantire una migliore tutela degli interessi economici dell'UE attraverso l'ulteriore protezione delle industrie concorrenti dell'UE.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *Con riferimento alle tempistiche: il 22 settembre è stata pubblicata la proposta della Commissione; nel 4° trimestre del 2021 inizierà la discussione della proposta. Nel 4° trimestre 2022 è prevista l'adozione da parte del PE e del Consiglio, affinché il nuovo Regolamento entri in vigore dal 1° gennaio 2024.*
- *Le richieste italiane sono già state esposte in Comitato SPG e saranno ulteriormente elaborate. Il MAECI rappresenterà le posizioni italiane in Comitato SPG e nelle relative formazioni del Consiglio*
- *Elementi di criticità: al fine di rafforzare l'efficacia delle misure di salvaguardia in fase di valutazione preliminare si ritengono opportune la semplificazione dell'applicazione della clausola di salvaguardia standard (art. 22 e seguenti), l'estensione della clausola di salvaguardia automatica (art. 29) a tutti i paesi beneficiari, inclusi i Paesi EBA, e l'inserimento di ulteriori prodotti nello scopo dell'art. 29*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- Il Regolamento proposto non comporta costi per il bilancio dell'UE.
- La proposta privilegia la continuità e pertanto avrà un impatto generale moderato in termini di oneri amministrativi per l'UE e per i paesi beneficiari.
- Le opzioni strategiche riguardanti il monitoraggio possono contribuire ad aumentare gli oneri amministrativi sostenuti dall'UE. Tali costi addizionali sono tuttavia difficili da quantificare, in quanto costituiscono una codifica delle prassi già esistenti.
- Non si prevede un impatto significativo né sui bilanci né sulle amministrazioni nazionali.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- L'attuazione del Regolamento SPG potrà proseguire senza importanti adeguamenti sulla base delle prassi correnti fino all'entrata in vigore del Regolamento proposto.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<ul style="list-style-type: none">• <i>La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).</i>
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<ul style="list-style-type: none">• <i>Nessun costo di adeguamento;</i>• <i>Nessun effetto in termini di semplificazione burocratica/normativa.</i>
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<ul style="list-style-type: none">• <i>Nessun impatto a confronto con il Regolamento vigente</i>

Altro

<ul style="list-style-type: none">• <i>Altre amministrazioni interessate: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali</i>• <i>Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, con le parti interessate. Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e i portatori di interesse.</i>



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio

- **Codice della proposta:** COM(2021) 579 del 22/09/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0297(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio	Non si ravvedono collegamenti con norme nazionali vigenti	